

**SCHEMA DI**  
**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: BOSSI)

Roma, 8 gennaio 2019

Sul testo del disegno di legge:

**(926) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati.**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che:

- il Protocollo addizionale in esame, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, è relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza - a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità;

- il Protocollo di Cartagena è in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003, ed è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi;

- l'articolo 27 del Protocollo di Cartagena prevede che venga avviato un processo volto ad elaborare regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati;

- il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira proprio all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati;

considerato altresì che il disegno di legge in titolo conferisce l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale, l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e l'articolo 4 la clausola di entrata in vigore;

valutato che l'accordo in esame è stato approvato, a nome dell'Unione, con la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2013;

valutato che, per quanto riguarda l'Italia, la normativa nazionale – e segnatamente il decreto legislativo 152 del 2006 - risulta già idonea a rispondere alle istanze del Protocollo addizionale, e ciò sia nel caso di contaminazione del suolo e di bonifica dei siti inquinati, sia di obblighi di comunicazione a carico dell'operatore in vista di una minaccia imminente di danno, sia infine di obblighi di ripristino delle condizioni ambientali danneggiate. È altresì prevista la facoltà del Ministro dell'ambiente di adottare in via sostitutiva le misure di ripristino necessarie;

valutato quindi che l'atto è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Simone Bossi